

Deliberazione della Giunta Regionale 30 luglio 2012, n. 64-4267

Recepimento intesa e indirizzi per la programmazione della formazione di base e trasversale per gli apprendisti assunti ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 167/2011 - Testo Unico dell'apprendistato. Spesa prevista per il periodo 2012-2014 Euro 40.000.000,00 - risorse statali e POR-FSE 2007-2013, ob.2, Asse I.

A relazione dell'Assessore Porchietto:

Premesso che:

- il D.Lgs. 14/09/2011, n. 167 - *Testo Unico dell'apprendistato* ha, tra l'altro, introdotto alcune importanti modifiche al previgente art. 49 del D.Lgs. n. 276/2003 s.m.i. che viene, quindi, sostituito dall'art. 4 del nuovo D.Lgs. che disciplina l'“*Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere*”;
- l'art. 7, comma 7 del Testo Unico dell'apprendistato prevede un periodo di transizione, al fine di consentire un adeguamento della disciplina regionale vigente, e della contrattazione collettiva, alle nuove disposizioni;

dato atto che la Giunta regionale, al fine di garantire continuità all'offerta formativa per gli apprendisti assunti dal 15/05/2011, con Deliberazione n. 65-3575 del 19/03/2012 ha, tra l'altro:

- approvato il documento contenente gli indirizzi per la gestione, nel periodo 2012-2013, del *regime transitorio* di cui all'art. 7, comma 7 del D.Lgs. n. 167 del 14/09/2011;
- destinato, a copertura della spesa per la realizzazione di attività formative in apprendistato nel periodo sopra indicato, le risorse residue previste nell'ambito della programmazione finanziaria di cui alla Deliberazione n. 72-10516 del 29/12/2008 s.m.i. complessivamente quantificate in € 14.059.683,52, di cui € 13.144.475,52, riferiti a risorse POR-FSE 2007/2013, Ob. 2, Asse I, ed € 915.208,00 riferiti a risorse statali;
- stabilito che, eventuali economie derivanti dal mancato o parziale utilizzo delle risorse attribuite alle Province con precedenti provvedimenti, possono essere utilizzate dalle medesime per il finanziamento di ulteriori attività formative in apprendistato, anche successivamente al termine del regime transitorio;

tenuto conto che, in considerazione dei cambiamenti introdotti dal D.Lgs. n. 167/2011 rispetto al previgente quadro normativo delineato dal D. Lgs. n. 276/2003 s.m.i., in data 27/07/2012 è stata sottoscritta un' Intesa tra la Regione Piemonte - Assessorato Lavoro e Formazione Professionale e le Parti sociali più rappresentative a livello regionale, relativamente all'“*Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere*”;

tenuto altresì conto che il D.Lgs. di cui trattasi prevede, tra l'altro, che la formazione finalizzata all'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche sia disciplinata dagli accordi interconfederali e dai contratti collettivi, sotto la responsabilità dell'impresa, e demanda alle Regioni, sentite le Parti sociali, la disciplina dell'offerta formativa pubblica finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e trasversali;

ritenuto quindi necessario:

- prendere atto dell' Intesa sopra citata, posta in Allegato 1 alla presente Deliberazione per farne parte integrante;
- approvare, ai sensi della L.R. 26 aprile 2000, n. 44, il documento posto in Allegato 2 quale parte integrante del presente provvedimento, contenente gli indirizzi per la programmazione, nel periodo 2012-2014, della formazione di base e trasversale per gli apprendisti assunti ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 167/2011;

tenuto conto dell'attuale fase di congiuntura negativa, derivante dal rallentamento dell'economia nella nostra regione che ha visto diminuite le assunzioni con contratto di apprendistato, si ritiene di:

- destinare, a copertura della spesa per la realizzazione delle attività formative oggetto del presente provvedimento, nel periodo sopra indicato, risorse finanziarie stimate nella misura di € 40.000.000,00 (POR-FSE 2007-2013, Ob. 2, Asse I e risorse statali del Fondo sociale per occupazione e formazione).

La Giunta regionale, nel caso in cui si rendano disponibili risorse derivanti da risparmi su altre azioni, ovvero quote aggiuntive di provenienza nazionale, regionale o da eventuali altre fonti, mediante appositi atti, e nel rispetto dei limiti previsti dai documenti di programmazione comunitari, può integrare le risorse sopra indicate;

- demandare alla Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro, ai sensi degli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008:

- l'adozione dei provvedimenti connessi all'attuazione degli indirizzi di cui alla presente Deliberazione ivi compreso il riparto, tra le Province, delle risorse finanziarie disponibili effettuato in modo proporzionale tra le medesime sulla base del numero e delle caratteristiche degli apprendisti assunti, al fine di garantire efficacia ed efficienza nell'uso delle risorse;

- la quantificazione di eventuali economie riferite a risorse finanziarie programmate con precedenti Deliberazioni della Giunta regionale, al fine di razionalizzarne l'utilizzo;

- l'autorizzazione all'utilizzo di dette economie, da parte delle Province, per il finanziamento di attività formative in apprendistato;

dato atto che il documento posto in Allegato 2 è stato discusso e condiviso con le Province piemontesi e con le Parti sociali nell'ambito del gruppo di lavoro per l'apprendistato professionalizzante.

Tutto ciò premesso;

visti:

- la L.R. n. 63/1995;
- la L.R. n. 7/2001;
- il D. Lgs. n. 276/2003 s.m.i.;
- la L.R. n. 2/2007;
- il D.Lgs. n. 167/2011;

- la L.R. n. 23/2008;
- la L.R. n. 6/2012;

la Giunta regionale, unanime,

delibera

➤ Di recepire l' Intesa posta in Allegato 1 quale parte integrante della presente Deliberazione, sottoscritto in data 27/07/2012 tra la Regione Piemonte - Assessorato Lavoro e Formazione Professionale e le Parti sociali più rappresentative a livello regionale relativamente all'*Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere* di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 167/2011 - *Testo Unico dell'apprendistato*;

➤ di approvare, ai sensi della L.R. 26 aprile 2000, n. 44, il documento posto in Allegato 2 quale parte integrante del presente provvedimento, contenente gli indirizzi per la programmazione, nel periodo 2012-2014, della formazione di base e trasversale per gli apprendisti assunti ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 167/2011;

➤ di destinare, a copertura della spesa per la realizzazione delle attività formative oggetto del presente provvedimento, nel periodo 2012-2014, risorse finanziarie stimate nella misura complessiva di € 40.000.000,00 (POR-FSE 2007-2013, Ob. 2, Asse I e risorse statali del Fondo sociale per occupazione e formazione).

La Giunta regionale, nel caso in cui si rendano disponibili risorse derivanti da risparmi su altre azioni, ovvero quote aggiuntive di provenienza nazionale, regionale o da eventuali altre fonti, mediante appositi atti, e nel rispetto dei limiti previsti dai documenti di programmazione comunitari, può integrare le risorse sopra indicate;

➤ di demandare alla Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro, ai sensi degli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008:

- l'adozione dei provvedimenti connessi all'attuazione degli indirizzi di cui alla presente Deliberazione ivi compreso il riparto, tra le Province, delle risorse finanziarie disponibili effettuato in modo proporzionale tra le medesime sulla base del numero e delle caratteristiche degli apprendisti assunti, al fine di garantire efficienza ed efficacia nell'uso delle risorse;

- la quantificazione di eventuali economie riferite a risorse finanziarie programmate con precedenti Deliberazioni della Giunta regionale, al fine di razionalizzarne l'utilizzo;

- l'autorizzazione all'utilizzo di dette economie, da parte delle Province, per il finanziamento di attività formative in apprendistato.

Alla spesa complessiva, stimata in € 40.000.000,00, si fa fronte:

- per € 2.000.000,00, con parte delle risorse statali di cui al Decreto n. 460 del 02/12/2011 assegnate con Deliberazione della Giunta regionale n. 82-3792 del 27/04/2012 sul cap. 147068 del Bilancio 2012;

- per € 9.490.169,00, con le risorse residue di cui al Decreto sopra indicato che saranno iscritte sul corrispondente capitolo del Bilancio pluriennale 2012-2014, anno 2013.

Per la restante quota di € 28.509.831,00 si farà fronte con successivi provvedimenti nel limite delle risorse che saranno assegnate sulla UPB 15001 per gli esercizi finanziari 2013 e successivi.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)

Allegato

Allegato alla deliberazione
n. 54-4267 del 30/7/2012
Il Segretario Verbalizzante

ALLEGATO 1

 **REGIONE
PIEMONTE**
Assessorato Lavoro e Formazione Professionale

APPRENDISTATO
PROFESSIONALIZZANTE O CONTRATTO DI MESTIERE
(art. 4 - D. Lgs. 14 settembre 2011, n. 167)

2012 - 2014

INTESA

TRA

la Regione Piemonte

nella persona dell'Assessore al Lavoro e Formazione Professionale Claudia Porchietto,

E

Confederazione Generale Italiana Lavoro del Piemonte, Confederazione Italiana Sindacato Lavoratori del Piemonte, Unione Italiana del Lavoro del Piemonte, Confindustria Piemonte, Confartigianato Imprese Piemonte, Confederazione Nazionale Artigianato Piemonte, Casa Artigiani Piemonte, Confcommercio Piemonte, ConfApi Piemonte, Legacoop Piemonte, Confcooperative Piemonte, Confagricoltura Piemonte, Coldiretti Piemonte, CIA Piemonte, Confesercenti Piemonte, ABI Piemonte, Consigliera regionale di Parità.

Visto

- la L.R. 26 gennaio 2007, n. 2 sulla "Disciplina degli aspetti formativi del contratto di apprendistato";
- il D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167 - *Testo unico dell'apprendistato*, e in particolare l'art. 4 - *Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere*;
- la Circolare del Ministero del Lavoro n. 29 del 11 novembre 2011 "D. Lgs. n. 167/2011 - T.U. Apprendistato - Regime transitorio e nuovo regime sanzionatorio".

Considerato che

- l'art. 4, comma 3, del D.Lgs n. 167/2011 rimette alle regioni, sentite le parti sociali e tenuto conto dell'età, del titolo di studio e delle competenze dell'apprendista, la disciplina dell'offerta formativa pubblica per l'acquisizione delle competenze di base e trasversali;
 - le parti sociali, in esito agli incontri tenutisi in sede di gruppo tecnico, hanno preso in esame e formulato osservazioni in ordine al documento, attuativo del D.Lgs. di cui trattasi, contenente gli *"Indirizzi per la programmazione della formazione di base e trasversale"* per gli apprendisti assunti con contratto di *apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere*;
 - il documento prevede, tra l'altro:
 - o la definizione dell'offerta formativa pubblica per l'acquisizione delle competenze di base e trasversali;
 - o la durata, i contenuti e l'articolazione della formazione;
 - o le modalità di organizzazione della formazione presso l'operatore e presso l'impresa;
 - o l'utilizzo delle Unità di Costo Standard (UCS);
 - o l'indicazione della spesa prevista per il periodo 2012 - 2014;
- e demanda alla Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro l'adozione dei provvedimenti di carattere gestionale, in conformità con gli indirizzi di cui al provvedimento oggetto della presente intesa.

Le Parti

danno atto che

è raggiunta l'intesa sui contenuti del documento posto in allegato alla presente, contenente gli *"Indirizzi per la programmazione della formazione di base e trasversale"*, nel periodo 2012-2014, per gli apprendisti assunti ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 167/2011 - Apprendistato Professionalizzante o contratto di mestiere.



Torino, 27/07/2012

Letto e sottoscritto:

Regione Piemonte

C.G.I.L.

C.I.S.L.

U.I.L.

Confindustria Piemonte

Confartigianato Imprese Piemonte _____

Confederazione Nazionale Artigianato Piemonte _

Casa Artigiani Piemonte

Confcommercio Piemonte

ConfApi Piemonte

Legacoop Piemonte

Confcooperative Piemonte

Coldiretti Piemonte


CIA Piemonte _____

Confagricoltura Piemonte

Confesercenti Piemonte

ABI Piemonte

Consigliera regionale di Parità





**APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE
O CONTRATTO DI MESTIERE**
(art. 4 - D.Lgs. n. 167/2011)

2012 - 2014

**Indirizzi
per la programmazione della formazione
di base e trasversale**

Provvedimento attuativo dell'art. 4 - D.Lgs. n. 167/2011

Deliberazione della Giunta regionale n.64-4267 del 30/07/2012



FSE per il futuro
www.regione.piemonte.it/europa

Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro	Settore Attività Formativa
<i>Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere Indirizzi per la programmazione della formazione di base e trasversale</i>	Pagina 2 di 13

INDICE

PREMESSA	3
Sezione 1 QUADRO NORMATIVO	4
Sezione 2 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE O CONTRATTO DI MESTIERE	5
2.1 Obiettivi e finalità	5
2.2 Destinatari	5
2.3 Soggetti attuatori	5
Sezione 3 L'OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA	5
3.1 Avvisi pubblici provinciali.....	6
3.2 Cataloghi provinciali.....	6
3.3 Piano formativo individuale regionale.....	6
3.4 Modalità di gestione delle pre-iscrizioni.....	6
3.5 Formazione del tutore o referente aziendale	7
Sezione 4 DURATA CONTENUTI E ARTICOLAZIONE DELLA FORMAZIONE	7
4.1 Durata della formazione per l'acquisizione delle competenze di base e trasversali.....	7
4.2 Contenuti e articolazione della formazione	7
4.3 Durata delle Unità formative.....	8
4.4 Modalità di organizzazione della formazione di base e trasversale a cura dell'operatore di formazione	9
4.5 Modalità di realizzazione dell'UF3 presso l'impresa a cura dell'operatore di formazione.....	10
4.6 Condizioni e requisiti per la realizzazione dell'UF3 presso l'impresa	10
Sezione 5 LA FORMAZIONE DI BASE E TRASVERSALE A CURA DELL'IMPRESA	11
5.1 Modalità di realizzazione della formazione di base e trasversale a cura dell'impresa	11
5.2 Autocertificazione della capacità formativa dell'impresa	12
Sezione 6 CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE	12
Sezione 7 PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA	12
7.1 Unità di Costo Standard (UCS).....	13
Sezione 8 DISPOSIZIONI FINALI.....	13

Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro	Settore Attività Formativa
<i>Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere Indirizzi per la programmazione della formazione di base e trasversale</i>	Pagina 3 di 13

PREMESSA

L'entrata in vigore del D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167 - "*Testo Unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247*", introduce significative modifiche alla disciplina dell'apprendistato professionalizzante di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 276/2003 s.m.i. che viene, quindi, sostituito dall'art. 4 - "*Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere*" del nuovo Decreto Legislativo.

Tenuto conto che il D.Lgs. 167/2011 prevede un periodo di transizione per consentire un adeguamento della disciplina regionale vigente e della contrattazione collettiva alle disposizioni contenute nel Testo Unico dell'apprendistato, la Regione Piemonte, al fine di garantire continuità all'offerta formativa, con Deliberazione n. 65-3575 del 19/03/2012 ha approvato il documento contenente gli indirizzi per la gestione del *regime transitorio*.

La Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro, in attuazione della Deliberazione sopra citata, con Determinazione n. 257 dell'11/05/2012 ha, quindi, definito le modalità di programmazione delle attività formative in apprendistato, nella prima fase dell'anno in corso, nel rispetto di quanto previsto con Deliberazione della Giunta regionale n. 72-10516 del 29/12/2008 s.m.i. e delle modalità di gestione disciplinate dai Bandi provinciali approvate sulla base delle "*Linee guida per la redazione dei bandi provinciali*" di cui alla Determinazione n. 828 del 28 dicembre 2010.

Con l'emanazione del *Testo Unico* la semplificazione si manifesta, innanzitutto, nella riduzione delle fonti normative legittimate a disciplinare la formazione.

Prima, gli aspetti formativi del contratto di apprendistato erano regolati da diverse fonti concorrenti spesso in conflitto tra loro (leggi e deliberazioni regionali, normativa statale, contratti collettivi nazionali). Al riguardo il Testo Unico fa una scelta molto netta: il centro di regolazione dell'istituto dell'apprendistato è diventato il contratto collettivo mentre, le Regioni, sono chiamate a disciplinare l'offerta formativa pubblica per le competenze di base e trasversali, che va ad integrare quella prevista dagli accordi tra le PPSS.

La disciplina di cui al presente documento definisce, quindi, gli indirizzi per la programmazione, nel periodo 2012-2014, della formazione di base e trasversale per soggetti assunti ai sensi dell'art. 4 - del D.Lgs. n. 167/2011, tende a coniugare elementi di semplificazione dei processi formativi e individua, altresì, aspetti di innovazione dei contenuti e delle modalità di erogazione della formazione al fine di favorire l'utilizzo del contratto di apprendistato.

Buona parte degli strumenti informatici sviluppati nell'ambito della sperimentazione 2009-2011 è tuttora disponibile per le imprese, ivi compresa la procedura per la formazione, in auto-apprendimento, del tutore o referente aziendale.

Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro	Settore Attività Formativa
<i>Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere Indirizzi per la programmazione della formazione di base e trasversale</i>	Pagina 4 di 13

Sezione 1 QUADRO NORMATIVO

La disciplina nazionale e regionale relativa all'istituto dell'apprendistato è contenuta nelle disposizioni di seguito indicate:

- Decreto Legislativo 14 settembre 2011, n. 167 recante il "Testo unico dell'apprendistato" emanato sulla base della delega ricevuta con l'art. 1, co. 30, della L. 247/2007, ed in vigore dal 25 ottobre 2011;
- Accordo ai sensi dell'art. 4, del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la definizione di un sistema nazionale di certificazione delle competenze acquisite in apprendistato a norma dell'art. 6 del Decreto Legislativo 14 settembre 2011, n. 167;
- Circolare del Ministero del Lavoro n. 29 del 11 novembre 2011 "D. Lgs. n. 167/2011 - T.U. Apprendistato - Regime transitorio e nuovo regime sanzionatorio";
- Legge 24 dicembre 2007, n. 247, Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale, in attuazione dell'articolo 1, comma 30;
- Legge regionale 26 gennaio 2007, n. 2 sulla "Disciplina degli aspetti formativi del contratto di Apprendistato";
- Deliberazione della Giunta regionale n. 66-6528 del 23 luglio 2007, recante "Primi provvedimenti attuativi della Legge regionale 2/2007";
- Determinazione n. 73 del 02 novembre 2007, recante "Disposizioni operative in attuazione dell'Atto di indirizzo approvato con DGR n. 66-6528 del 23 luglio 2007";
- Deliberazione della Giunta regionale n. 72-10516 del 29 dicembre 2008, recante "Indirizzi per la programmazione e gestione dei Servizi formativi per l'apprendistato";
- Determinazione n. 91 del 18 febbraio 2009, relativa all'istituzione del Coordinamento tra Regione e Province, ai sensi della DGR n. 72-10516 del 29 dicembre 2008;
- Determinazione n. 774 del 7 dicembre 2009, relativa all'approvazione delle "Linee guida per la redazione dei bandi provinciali";
- Determinazione n. 828 del 28 dicembre 2010, relativa alla parziale modifica e conseguente aggiornamento delle Linee guida per la redazione dei bandi provinciali di cui alla DD n. 774 sopra richiamata;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 152-3672 del 02 agosto 2006 e s.m.i., "Formazione professionale - il sistema regionale degli standard formativi declinato per competenze, anche in riferimento alla costruzione degli standard minimi nazionali";
- Determinazione n. 172 del 28 marzo 2011, di approvazione del "Manuale per la certificazione delle competenze e la concessione dei crediti";
- Determinazione n. 627 del 9 novembre 2011, "Linee guida per la dichiarazione delle spese delle operazioni e per le richieste di rimborso - FSE 2007/2013".

Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro	Settore Attività Formativa
<i>Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere Indirizzi per la programmazione della formazione di base e trasversale</i>	Pagina 5 di 13

Sezione 2

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE O CONTRATTO DI MESTIERE

2.1 Obiettivi e finalità

La Regione Piemonte, in osservanza di quanto previsto dall'art. 4 del D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167 - "Testo Unico dell'apprendistato", con il presente atto disciplina e finanzia, nei limiti delle risorse disponibili, l'offerta formativa pubblica finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e trasversali (Sezione 3).

2.2 Destinatari

Sono destinatari dell'offerta formativa pubblica:

- soggetti di età compresa tra i 18 (17 anni, se in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226) e i 29 anni, assunti ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 167/2011 con contratto di apprendistato della durata di almeno 12 mesi;
- lavoratori in mobilità, assunti ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 167/2011 con contratto di apprendistato della durata di almeno 12 mesi, per i quali trovano applicazione le regole e le procedure disciplinate nel presente provvedimento.

2.3 Soggetti attuatori

Sono da considerare soggetti attuatori gli operatori accreditati per la formazione (Macrotipologia C, tipologia ap) ai sensi della normativa regionale vigente, e individuati nei "Cataloghi provinciali dell'offerta pubblica dei servizi formativi per l'apprendistato" (di seguito Cataloghi provinciali).

Sezione 3

L'OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA

La Regione Piemonte disciplina l'offerta formativa pubblica per l'acquisizione di competenze di base e trasversali in termini di durata, contenuti e modalità di realizzazione.

L'offerta formativa pubblica è gestita mediante il sistema informativo "Gestione Apprendistato" al quale si accede da www.sistemapiemonte.it.

Detto sistema semplifica e guida le imprese negli adempimenti procedurali e garantisce la tracciabilità del percorso formativo dell'apprendista.

Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro	Settore Attività Formativa
<i>Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere Indirizzi per la programmazione della formazione di base e trasversale</i>	Pagina 6 di 13

3.1 Avvisi pubblici provinciali

Le Province definiscono, con appositi Avvisi pubblici, le modalità gestionali e organizzative per accedere all'offerta formativa dei rispettivi Cataloghi in conformità agli indirizzi di cui al presente provvedimento.

3.2 Cataloghi provinciali

In attesa della pubblicazione degli Avvisi pubblici provinciali, l'offerta formativa finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e trasversali per gli apprendisti assunti ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 167/2011 è regolata dai Cataloghi provinciali attualmente in vigore¹.

3.3 Piano formativo individuale regionale

Nel Piano formativo individuale regionale vengono indicate le competenze che l'apprendista deve acquisire mediante la formazione di base e trasversale, tecnico-professionale e specialistica² entro il termine del periodo formativo previsto dal contratto di apprendistato.

Il Piano formativo individuale regionale può essere adottato, dalle imprese, in mancanza o in alternativa ai moduli e ai formulari eventualmente previsti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali di riferimento dell'impresa.

Il Piano formativo individuale regionale deve essere compilato entro 30 giorni dalla stipula del contratto mediante l'utilizzo di apposita procedura informatica messa a disposizione dalla Regione Piemonte.

3.4 Modalità di gestione delle pre-iscrizioni

Gli apprendisti assunti ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 167/2011 possono essere pre-iscritti presso gli operatori presenti nei Cataloghi provinciali per l'acquisizione delle competenze di base e trasversali. Le pre-iscrizioni sono gestite secondo tempi e modalità che saranno definite con successivi provvedimenti regionali e provinciali.

Nelle more dell'emanazione di detti provvedimenti restano in vigore le modalità di pre-iscrizione previste con Deliberazione della Giunta regionale n. 72-10516 del 29/12/2008 s.m.i. e con le *Linee guida per la redazione dei Bandi provinciali* approvate con Determinazione n. 828 del 28/12/2010 nell'ambito del Coordinamento Istituzionale Regione-Province.

¹ Cataloghi disciplinati sulla base degli indirizzi previsti con Deliberazione della Giunta regionale n. 72-10516 del 29/12/2008 s.m.i.

² Secondo le indicazioni della contrattazione collettiva di riferimento dell'impresa.

Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro	Settore Attività Formativa
<i>Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere Indirizzi per la programmazione della formazione di base e trasversale</i>	Pagina 7 di 13

3.5 Formazione del tutore o referente aziendale

Sul sito della Regione Piemonte, all'indirizzo:

www.regione.piemonte.it/formazione/apprendistato/formaz.htm

è disponibile una procedura informatizzata che permette al tutore o referente aziendale di accedere ad una specifica formazione, in *auto-apprendimento*, per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento delle proprie funzioni. Detta formazione, organizzata per unità formative associate a test di verifica dell'apprendimento, prevede la valutazione e attestazione delle competenze acquisite in esito al percorso, previo superamento della prova finale.

Sezione 4

DURATA CONTENUTI E ARTICOLAZIONE DELLA FORMAZIONE

4.1 Durata della formazione per l'acquisizione delle competenze di base e trasversali

La durata della formazione si differenzia in relazione al livello di scolarità degli apprendisti così come di seguito riportata:

- **120 ore**, per gli apprendisti *privi di titolo, in possesso di licenza elementare e/o della sola licenza media*;
- **64 ore**, per gli apprendisti *in possesso di qualifica o diploma³*;
- **40 ore**, per gli apprendisti *in possesso di laurea⁴*.

Per gli apprendisti in possesso di *crediti formativi permanenti sulla sicurezza⁵*, la durata della formazione è ridotta di 4 ore rispetto alla UF1 (§ 4.3).

4.2 Contenuti e articolazione della formazione

La formazione per l'acquisizione di competenze di base e trasversali si realizza mediante *moduli* che prevedono l'erogazione di una o più unità formative (UF):

UF1: *Adottare comportamenti sicuri sul luogo di lavoro*

³ Qualifica o diploma professionale, ai sensi della D.G.R. n. 88-1160 del 30/11/2010, con la quale la Giunta regionale ha recepito l'Accordo del 29 aprile 2010, e del "Repertorio nazionale dell'offerta di Istruzione e Formazione Professionale" istituito dall'Accordo in conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011; diploma di istruzione secondaria superiore che permette l'accesso all'università.

⁴ Diploma triennale extra-universitario, Diploma universitario, Laurea vecchio e nuovo ordinamento, titolo di studio post-laurea, Master universitario di primo livello, Diploma di specializzazione, titolo di Dottore di ricerca.

⁵ Crediti relativi alla formazione generale sulla sicurezza prevista dall'Accordo tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro	Settore Attività Formativa
<i>Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere Indirizzi per la programmazione della formazione di base e trasversale</i>	Pagina 8 di 13

UF2: *Organizzazione e qualità aziendale, relazione e comunicazione nell'ambito lavorativo, diritti e doveri del lavoratore e dell'impresa, legislazione del lavoro, contrattazione collettiva*

Ulteriori UF⁶ a scelta tra:

UF3: *Imparare a imparare*

UF4: *Comunicazione nella madrelingua*

UF5: *Comunicazione nelle lingue straniere*

UF6: *Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia*

UF7: *Competenza digitale*

UF8: *Competenze sociali e civiche*

UF9: *Spirito di iniziativa e imprenditorialità*

UF10: *Consapevolezza ed espressione culturale*

4.3 Durata delle Unità formative

Per tutti gli apprendisti, indipendentemente dal titolo di studio, sono previste le seguenti UF:

- **UF1:** “Adottare comportamenti sicuri sul luogo di lavoro”⁷, **della durata di 16 ore**⁸, che ha l’obiettivo di promuovere la messa in atto di comportamenti sicuri e virtuosi sul posto di lavoro. A tal fine l’operatore deve adottare metodologie e tecniche che consentano di:
 - o individuare specifici comportamenti *non sicuri*, sui quali intervenire, e la loro relativa incidenza;
 - o esplorare in maniera approfondita le cause - a monte e a valle - di tali comportamenti;
 - o spostare l’attenzione dai risultati dei comportamenti *scorretti* (incidenti) alle cause, agendo direttamente su di esse per risolvere il problema alla radice;
 - o suggerire azioni e interventi da adottare per rimuovere tali cause e motivare la messa in atto di comportamenti *sicuri*;
 - o rendere l’apprendista consapevole delle situazioni di *rischio quotidiano* in modo che, di fronte a tali situazioni, egli scelga un comportamento sicuro.

⁶ Competenze chiave individuate dalla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18/12/2006, Allegato “Competenze chiave per l'apprendimento permanente - un quadro di riferimento europeo”.

⁷ I contenuti dell’UF1 sono da considerarsi complementari e integrativi alla formazione sulla sicurezza prevista dall’Accordo tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell’art. 37, comma 2, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

⁸ Per gli apprendisti in possesso di *crediti formativi permanenti sulla sicurezza*, la durata della UF1 è di 12 ore.

Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro	Settore Attività Formativa
<i>Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere Indirizzi per la programmazione della formazione di base e trasversale</i>	Pagina 9 di 13

- **UF2:** “Organizzazione e qualità aziendale, relazione e comunicazione nell’ambito lavorativo, diritti e doveri del lavoratore e dell’impresa, legislazione del lavoro, contrattazione collettiva”, **della durata di 24 ore.**

Per gli apprendisti in possesso della sola licenza media, della qualifica o diploma sono previste ulteriori UF, a scelta tra quelle comprese tra la UF3 e la UF10, a completamento del percorso formativo fino al raggiungimento delle durate previste al § 4.1.

Nel caso si decida di effettuare parte della formazione mancante mediante l’erogazione dell’UF3, per le modalità di realizzazione si rimanda al successivo § 4.5.

Con successivi provvedimenti, assunti di intesa con le PPSS, le università, gli istituti tecnici e professionali e altre istituzioni formative o di ricerca sarà definita, ai sensi all’art. 5 del D.Lgs. n. 167/2011, la disciplina per l’acquisizione di titoli di Istruzione Tecnica Superiore (ITS).

Nelle more della definizione di detti provvedimenti, i giovani assunti in apprendistato che frequentano percorsi di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) realizzano le attività formative relative alle competenze di base e trasversali nell’ambito dei percorsi medesimi.

4.4 Modalità di organizzazione della formazione di base e trasversale a cura dell’operatore di formazione

L’impresa, per la realizzazione dell’attività formativa dell’apprendista, può avvalersi dell’offerta formativa pubblica erogata dagli operatori di formazione individuati nei Cataloghi provinciali.

Detta formazione è finanziabile nei limiti delle risorse disponibili.

I gruppi classe possono essere costituiti da un massimo di **20** apprendisti.

Nella composizione dei gruppi classe deve essere perseguita la maggiore omogeneità possibile tra i partecipanti ad ogni singolo modulo, con particolare attenzione per gli apprendisti in possesso della sola licenza media.

La formazione si realizza, di norma, in percorsi di durata massima annuale, per gli apprendisti in possesso di laurea, qualifica professionale o diploma, o di durata superiore per gli apprendisti in possesso della sola licenza media.

Le metodologie didattiche utilizzate devono tener conto della tipologia di utenza, con particolare attenzione per gli apprendisti in possesso della sola licenza media.

Gli operatori organizzano l’offerta formativa al fine di consentire, agli apprendisti che hanno già svolto attività formativa in apprendistato, la frequenza di UF con contenuti differenti da quelli già fruiti.

Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro	Settore Attività Formativa
<i>Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere Indirizzi per la programmazione della formazione di base e trasversale</i>	Pagina 10 di 13

4.5 Modalità di realizzazione dell'UF3 presso l'impresa a cura dell'operatore di formazione

Ad integrazione delle UF1 e UF2, parte del percorso formativo dell'apprendista può essere realizzato presso l'impresa mediante l'erogazione dell'UF3, per una **durata massima di 40 ore**. In questo caso, l'UF3 si realizza nel rispetto delle condizioni e dei requisiti indicati al successivo § 4.6.

L'UF3 deve favorire il collegamento tra la parte formativa trasversale e quella professionalizzante in continuità con la metodologia di "formazione in impresa" già disciplinata con D.G.R. n. 72-10516 del 29/12/2008 s.m.i. e resa operativa mediante le *Linee guida per la redazione dei Bandi provinciali* approvate con D.D. n. 828 del 28/12/2010 nell'ambito del Coordinamento Istituzionale Regione-Province.

L'obiettivo didattico dell'UF3 è quello di sviluppare la capacità di apprendere nel contesto lavorativo, anche mediante una gestione efficace del tempo e delle informazioni.

L'apprendista attraverso l'UF3 acquisisce:

- consapevolezza del proprio processo di apprendimento e dei propri bisogni sul luogo di lavoro;
- abilità a concentrarsi per periodi prolungati;
- capacità di riflettere in modo critico su obiettivi e finalità dell'apprendimento;
- capacità di riconoscere la coerenza tra l'obiettivo e la strada utilizzata per raggiungerlo;
- conoscenza delle proprie strategie abituali di apprendimento;
- comprensione dei punti di forza e debolezza delle proprie competenze, al fine di gestire efficacemente la propria carriera e i propri schemi lavorativi;
- autonomia nell'individuare opportunità di istruzione/formazione e strumenti di orientamento e/o sostegno disponibili.

4.6 Condizioni e requisiti per la realizzazione dell'UF3 presso l'impresa

L'operatore di formazione è responsabile dell'impostazione didattica del percorso ed è tenuto a mettere a disposizione del tutore aziendale gli strumenti e le metodologie necessari affinché l'attività formativa, realizzata dall'apprendista presso l'impresa, mantenga le seguenti caratteristiche:

- sia progettata e pianificata per l'apprendimento in termini di obiettivi, tempi e risorse;
- sia *intenzionale*, dal punto di vista del soggetto che apprende;
- sia svolta in ambienti organizzati e strutturati in relazione alle mansioni dell'apprendista;
- sia caratterizzata da esiti verificabili.

Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro	Settore Attività Formativa
<i>Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere Indirizzi per la programmazione della formazione di base e trasversale</i>	Pagina 11 di 13

I **tutori aziendali** devono possedere almeno uno dei seguenti requisiti:

1. almeno 3 anni di esperienza professionale;
2. almeno 1 anno di esperienza come formatori in percorsi scolastici, accademici, del sistema della formazione professionale o in percorsi formativi realizzati all'interno dell'impresa;
3. avere svolto le funzioni di tutore aziendale per apprendisti formati secondo le metodologie già disciplinate dalla D.G.R. n. 72-10516 del 29/12/2008 s.m.i. e resa operativa mediante le *Linee guida per la redazione dei Bandi provinciali* approvate con D.D. n. 828 del 28/12/2010 nell'ambito del Coordinamento Istituzionale Regione-Province, con particolare riferimento alla modalità di "formazione in impresa".

L'**operatore**, nel caso di formazione svolta presso l'impresa, deve:

- nominare uno o più *coordinatori formativi* con esperienza almeno biennale nel campo della formazione, e con una qualifica almeno equivalente a quella di docente;
- prevedere una formazione preliminare, rivolta ai tutori aziendali, per fornire metodologie adeguate al trasferimento delle competenze all'apprendista;
- effettuare almeno una visita presso l'impresa, per verificare il corretto e regolare svolgimento della formazione;
- predisporre strumenti adeguati alla corretta valutazione degli esiti della formazione svolta in impresa;
- prevedere, a conclusione dell'UF3, un rientro finale degli apprendisti presso l'operatore al fine di verificare la regolarità del processo di apprendimento svolto in impresa. La durata di tale rientro deve essere congrua alla durata del percorso e compresa tra 4 e 8 ore.

Sezione 5

LA FORMAZIONE DI BASE E TRASVERSALE A CURA DELL'IMPRESA

5.1 Modalità di realizzazione della formazione di base e trasversale a cura dell'impresa

L'impresa può erogare la formazione di base e trasversale, sotto la propria responsabilità, nel rispetto di quanto previsto ai § 4.1 e § 4.2, previa autocertificazione della *capacità formativa* secondo le modalità previste al successivo § 5.2.

In questo caso, la formazione non è oggetto di finanziamento pubblico⁹.

Al fine di garantire un'omogenea descrizione dei percorsi formativi gestiti direttamente dalle imprese, la Regione Piemonte rende altresì disponibile apposita modulistica.

⁹ L'art. 2, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 167/2011 prevede la possibilità di finanziare i percorsi formativi aziendali degli apprendisti per il tramite dei Fondi paritetici interprofessionali di cui all'art. 118 della L. 388/2000.

Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro	Settore Attività Formativa
<i>Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere Indirizzi per la programmazione della formazione di base e trasversale</i>	Pagina 12 di 13

5.2 Autocertificazione della capacità formativa dell'impresa

Le imprese che intendono erogare autonomamente la formazione finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e trasversali devono autocertificare¹⁰ il possesso degli "standard minimi" necessari per esercitare le funzioni di soggetto formativo.

L'autocertificazione della *capacità formativa* deve essere effettuata mediante l'utilizzo della procedura informatizzata (compilazione del *Modello A*) prevista con Deliberazione n. 66-6528 del 23/07/2007.

L'impresa che ha autocertificato la propria capacità formativa può, comunque, avvalersi dell'offerta formativa pubblica finanziata.

Sezione 6 CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

Le competenze acquisite dall'apprendista potranno essere certificate sulla base del Repertorio delle professioni di cui all'art. 6, comma 3 e 4 del D.Lgs. 167/2011.

Nelle more della definizione del Repertorio, la Regione Piemonte, di intesa con le Parti Sociali, avvierà una sperimentazione sulle modalità di certificazione delle competenze acquisite in apprendistato ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 19/04/2012.

Le modalità gestionali della sperimentazione saranno disciplinate, in accordo con le Province interessate, nell'ambito di successivi provvedimenti che individueranno, altresì, la copertura finanziaria.

Sezione 7 PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Tenuto conto della dinamica occupazionale attualmente prevedibile si ritiene di destinare, a copertura della spesa per la realizzazione delle attività formative oggetto del presente provvedimento, nel periodo 2012-2014, la somma stimata in € 40.000.000,00 (POR-FSE 2007-2013, Ob. 2, Asse I e risorse statali del Fondo sociale per occupazione e formazione).

La Regione Piemonte, nel caso in cui si rendano disponibili risorse derivanti da risparmi su altre azioni, ovvero quote aggiuntive di provenienza nazionale, regionale o da eventuali altre fonti, mediante specifici atti, e nel rispetto dei limiti previsti dai documenti di programmazione comunitari, ha facoltà di integrare le risorse sopra indicate.

Le risorse finanziarie vengono ripartite in modo proporzionale tra le Province piemontesi.

¹⁰ L'autocertificazione della *capacità formativa* deve essere fatta una sola volta. L'autocertificazione è valida anche per successive assunzioni con contratto di apprendistato.

Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro	Settore Attività Formativa
<i>Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere Indirizzi per la programmazione della formazione di base e trasversale</i>	Pagina 13 di 13

Il riparto viene effettuato sulla base di criteri che garantiscano efficienza ed efficacia nell'uso delle risorse, anche tenuto conto del numero e delle caratteristiche degli apprendisti assunti.

7.1 Unità di Costo Standard (UCS)

Alla luce dei principi di semplificazione alla base dell'azione regionale in materia di formazione professionale, gli interventi di cui al presente provvedimento sono gestiti mediante l'utilizzo di Unità di Costo Standard ai sensi all'art. 11.3 (b) (i) (ii) del Regolamento (CE) 1081/2006 come modificato dal Regolamento (CE) 396/2009. L'utilizzo e l'individuazione del tipo di Unità di Costo Standard deve consentire una gestione dell'azione amministrativa agile e rispondente alle necessarie innovazioni di metodologie didattiche previste nel presente provvedimento.

Sezione 8 DISPOSIZIONI FINALI

La Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro, in conformità con gli indirizzi di cui al presente atto, adotta gli opportuni provvedimenti di carattere gestionale che prevedano l'individuazione di modalità organizzative flessibili e funzionali alla realizzazione delle attività formative.

Tali provvedimenti sono delineati nell'ambito del Coordinamento istituzionale Regione-Province e definiti mediante apposite Linee guida per la redazione dei Bandi provinciali.

La Regione Piemonte, tenuto conto dell'elevato livello di innovazione metodologica rispetto alla realizzazione di parte del percorso formativo in impresa, e considerata la necessità di valutare la relativa congruenza didattica e metodologica, presenta alle Parti Sociali gli esiti delle attività di monitoraggio e controllo svolte dalle Province sulla base dei quali possono essere ridefinite modalità e contenuti di applicazione.